REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 424/2014 DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 2014

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Prekmurska šunka (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ([1]), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Prekmurska šunka» presentata dalla Slovenia è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ([2]).

(2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Prekmurska šunka» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2014

Per la Commissione,
a nome del presidente
Dacian CIOLOŞ
Membro della Commissione

([1]) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
([2]) GU C 361 dell'11.12.2013, pag. 13.

ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato

Classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

SLOVENIA

Prekmurska šunka (IGP)